



CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, 📠 0824.892290 📧 info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

AREA POLIZIA LOCALE IGIENE URBANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 21 DEL 15 SETTEMBRE 2020

IL RESPONSABILE AREA

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE – STRADE COMUNALI -
“31° GIRO D’ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE ICCREA”

VISTA la comunicazione, recepita da questo ente con prot. 20107 del 02/09/2020, presentata dalla “4 ERRE S.S.D.AR.L.” quale società organizzatrice del “31° GIRO D’ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE ICCREA” con transito, in questo territorio comunale, della 7° Tappa 17/09/2020 NOLA – MADDALONI;

VISTA la tabella di marcia in cui sono descritte le strade e gli orari del passaggio della carovana sportiva;

VISTA la nota recepita da questo ente con prot. 20600 del 08/09/2020, inviata dalla Città Metropolitana di Napoli quale ente competente al rilascio autorizzazione per le competizioni relative a gare ciclistiche su strade regionali, provinciali o sul territorio di due o più comuni;

VISTA la Determina Dirigenziale R.005257.10-09-2020 emessa dalla Città Metropolitana di Napoli di autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica;

VISTA la nota, recepita da questo ente con prot. 20747 del 10/09/2020, emessa dall’ANAS S.p.A. di Nulla Osta allo svolgimento in data 17 settembre 2020 della 7° Tappa del 31° Giro Ciclistico d’Italia Femminile Internazionale;

VISTA l’ordinanza prefettizia, recepita da questo ente con prot. 21091 del 14/09/2020, emessa dalla Prefettura – UTC di Benevento, di sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia per il giorno 17 settembre 2020, sui tratti di strade provinciali interessate dall’evento;

CONSIDERATO che alla gara partecipano n. 24 squadre di 6 atlete in rappresentanza di quindici nazioni, oltre al seguito ufficiale di 80 automezzi e 40 moto, nonché dalla scorta della Polizia Stradale;

RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti alla circolazione stradale, di adottare provvedimenti meglio specificati in dispositivo, al fine di tutelare il transito sull’intera carreggiata;

VISTI il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 ed il Regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 Agosto 2000, n° 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

Per le causali in narrativa:

- La **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE** in entrambi i sensi di marcia per il giorno **17 settembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 14,00** e comunque fino al

passaggio del veicolo recante il cartello mobile "FINE GARA CICLISTICA", sulle strade comunali ricadenti nel territorio di questo ente interessate al percorso di gara, di tutte le categorie di veicoli ed autoveicoli di qualsiasi genere fatta eccezione degli automezzi al seguito della carovana ciclistica e muniti di contrassegno ufficiale, ovvero sulle seguenti strade:

- VIA NAPOLI, dal confine con il territorio di Cervinara;
- VIA ANNUNZIATA VECCHIA;
- VIA MARIO PAGANO;
- VIA BENEVENTO, dal confine con il territorio di San Martino Valle Caudina;
- PIAZZA CARMINE PAGNOZZI;
- VIA AMENDOLA;
- PIAZZA CARLO POERIO;
- VIA NAPOLI, fino al confine con il territorio di Bonea.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- d) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- e) è vietata la SOSTA E FERMATA SULLA CARREGGIATA, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 SULLE STRADE E PIAZZE SOPRACITATE, sul lato confinante con il percorso di gara.

Nel caso di veicoli in sosta che costituiscono pericolo o intralcio alla competizione sportiva è prevista la rimozione con carro attrezzi, con spese di rimozione a carico del trasgressore.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Tanto disposto,

REVOCA

Ogni altro provvedimento o disposizione in contrasto con quanto sopra disposto.

AVVERTE

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni di cui alla presente Ordinanza, oggetto del presente provvedimento, entreranno in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica di divieto di sosta e fermata, conforme al Regolamento D.P.R. 16/12/1992 – n° 495, che sarà apposta dall'Area Tecnica Manutentiva – Governo del Territorio.

Si richiede l'utilizzo dei volontari di Protezione Civile secondo quanto previsto dalla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. D.P.C. /VSN/45427 del 06/08/2018: "Partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione Civile".

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far rispettare quanto previsto dalla presente Ordinanza.

(Comunicazioni previste dalla Legge 241/1990)

- Unità organizzativa Responsabile del Procedimento: Area Polizia Locale Igiene Urbana; Responsabile del procedimento L.gt. Massimo Pagnozzi – Responsabile dell'Area Polizia Locale Arch. Alfonso Petillo.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 del vigente Codice della Strada, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori pubblici.
- È inoltre ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale norma della vigente normativa (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).
- Copia della presente viene trasmessa:
 - alla locale Compagnia e Stazione Carabinieri di Montesarchio;
 - alla locale Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio;
 - alla Prefettura e alla Questura di Benevento;
 - alla società organizzatrice "4 ERRE S.S.D.AR.L.", alla Città Metropolitana di Napoli;
 - per l'esecuzione al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva – Governo del Territorio e Protezione Civile per l'apposizione della segnaletica, per il supporto al personale della Polizia Locale con i volontari della Protezione Civile comunale;
- L'originale della presente viene tenuta agli atti del Area Polizia Locale Igiene Urbana e pubblicata all'Albo Pretorio On – Line sul sito Internet del Comune di Montesarchio;

**Il Responsabile Area Polizia Locale Igiene Urbana
Arch. Alfonso Petillo**